



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 39/25 DEL 10.10.2014

Oggetto: **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'intervento "Progetto di variante in corso di coltivazione di un'attività di cava sita in località "Sa Suergia" e "Su Siccesu", nei Comuni di Donori e Serdiana, e di ampliamento in località "Is Freulas" nel Comune di Serdiana". Proponente VE.MA. S.r.l..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società VE.MA. S.r.l. ha presentato nel gennaio 2009, regolarizzata a marzo 2009, ad esito della procedura di verifica conclusasi con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/34 dell'1.7.2008, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento "Progetto di variante in corso di coltivazione di un'attività di cava sita in località "Sa Suergia" e "Su Siccesu", nei Comuni di Donori e Serdiana, e di ampliamento in località "Is Freulas" nel Comune di Serdiana". Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012.

L'attività estrattiva è stata autorizzata in data 8 novembre 2001, per una durata decennale, con determinazione n. 756 del Servizio attività estrattive dell'Assessorato all'Industria; l'autorizzazione è stata prorogata sino ad ottobre 2012.

L'area di cava è ubicata ad una distanza di circa 3 km da Donori ed a circa 6 km da Serdiana. Il progetto complessivo, che interessa una superficie totale di circa 15,6 ettari, prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva già autorizzata in località "Sa Suergia" e "Su Siccesu, su una superficie di 11,5 ettari ed un ulteriore ampliamento, di circa 4 ettari, in località "Is Freulas". Sono presenti, all'interno dell'area autorizzata, gli impianti di frantumazione e classificazione, le vasche di decantazione, le aree adibite a servizi, la viabilità interna.

Sulla base di quanto indicato nella documentazione integrativa, pervenuta nel gennaio 2011 e nel febbraio 2012, nell'area autorizzata rimangono da estrarre 387.000 m³ di inerti per conglomerati, mentre nell'area in ampliamento è prevista l'estrazione, in un arco di tempo di 10 anni, di 450.000 m³.



L'attività estrattiva prevede la coltivazione, mediante il metodo dello splateamento per fette orizzontali discendenti, con l'impiego di esplosivo e di mezzi meccanici. Il recupero ambientale, da realizzarsi in minima parte contestualmente alla coltivazione e in gran parte a conclusione della stessa, prevede la riprofilatura dei fronti, cui seguirà il riporto di terreno vegetale, rinverdimenti e piantumazioni di essenze tipiche del luogo; nei piazzali di cava è prevista la restituzione dei terreni all'utilizzo agricolo mediante l'impianto di un oliveto e, nell'area dell'ampliamento, è prevista la piantumazione di esemplari di mandorlo, quercia e olivastro.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 27 marzo 2009, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni. Successivamente, in data 6 maggio 2009, si è svolta presso il municipio di Serdiana la presentazione al pubblico dello Studio di impatto ambientale (SIA) e del progetto, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Serdiana e di Donori ed alcuni cittadini. In tale occasione i rappresentanti del Comune di Donori hanno segnalato di non aver accolto la richiesta della Società VE.MA. S.r.l. di rinnovo del contratto di affitto delle aree di proprietà comunale.

A fronte del venir meno della disponibilità delle citate aree di proprietà del Comune di Donori, il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), con nota n. 12191 del 11.6.2009, ha sospeso i termini della procedura il cui iter è ripreso in data 20 gennaio 2010 con il deposito della revisione progettuale.

In data 12 luglio 2010 ha avuto luogo la conferenza istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Società, del Servizio SAVI, del Comune di Serdiana, del Comune di Donori, del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato dell'Industria, della ASL di Cagliari; a seguito della stessa il Servizio SAVI ha ravvisato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, che sono stati trasmessi dalla Società nel gennaio 2011. Ulteriori integrazioni sono state depositate nel febbraio 2012 e, da ultimo, nel giugno 2012.

In seguito alla trasmissione delle integrazioni, il Comune di Serdiana, fatte le verifiche di competenza, ha trasmesso, a dicembre 2012, l'atto di intesa. A novembre 2013 il Comune di Donori ha comunicato di aver rilevato l'interessamento di un'area di proprietà del Comune, dichiarata invece, nella documentazione trasmessa per la richiesta dell'intesa, di proprietà della Società. Sulla base di ciò il Consiglio Comunale di Donori ha espresso parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione (deliberazione n. 33 del 18.9.2012). Tale circostanza ha determinato l'insorgere di un contenzioso tra amministrazione e Società, con richiesta di pronunciamento del TAR presentata dalla Società VE.MA.. La controversia si è risolta con la sottoscrizione, in data 20



giugno 2014, del contratto definitivo di permuta a titolo transattivo, Rep. n. 334/2014, con il quale la Società VE.MA. s.r.l. ha acquisito la piena proprietà dell'area, oggetto di contenzioso, distinta in Catasto al foglio 31, mappale 134. Il Comune di Donori ha trasmesso, a luglio 2014, l'atto di intesa.

Prosegue l'Assessore riferendo che il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Cagliari, con nota prot. n. 59295 del 13.7.2010, rilevando che "il soprassuolo radicato nelle aree oggetto di ampliamento è costituito da un rimboschimento di eucaliptus (...) ricadente nella definizione di bosco ex D.Lgs. n. 227/2001 (...); l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923; i terreni in argomento essendo di proprietà comunale, sono beni soggetti alla tutela tecnica economica del CFVA (...); l'eventuale trasformazione è pertanto sottoposta alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 21 del R.D.L. n. 1126/1923" ritiene "opportuno richiamare le previsioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. n. 227/2001 al fine di programmare un intervento di rimboschimento compensativo".

In data 10.8.2012 il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con nota prot. n. 47394 del 10 agosto 2012, rileva che:

- "l'area di intervento è interessata da vincolo paesaggistico derivante dall'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e dall'art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del PPR (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua);
- la sola area dell'ampliamento risulta anche sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 17, comma 4, lett. a), delle NTA del PPR e dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 (aree boscate), così come da nota del CFVA prot. 40916 del 31 maggio 2012;
- la realizzazione dell'ampliamento presenta delle criticità in quanto nelle aree seminaturali, quali quelle in oggetto, trova applicazione l'art. 26, comma 1, delle NTA del PPR, che vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo e ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità eco sistemica o la fruibilità paesaggistica".

Con successiva nota prot. 21487 del 14.5.2014 il Servizio Tutela Paesaggistica dichiara l'intervento "assentibile solo a condizione che vengano previsti efficaci interventi di compensazione (quali, a titolo di esempio, la riforestazione di aree degradate) e di eliminazione dei fattori di rischio e di degrado (quali, ad esempio, la conformazione delle scarpate, la rimodellazione del suolo, la rinaturalizzazione delle aree già degradate, ecc.)".

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza istruttoria, della documentazione depositata, come integrata a gennaio 2011 e febbraio 2012, delle comunicazioni degli Enti coinvolti, tra i quali le note dell'ARPAS (n. 2011/17177 del



20.6.2011), del Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari (n. 59295 del 13.7.2010), della Provincia di Cagliari (19.7.2010), del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias (note n. 28565 del 13.5.2011, n. 47394 del 10 agosto 2012, n. 21487 del 14.5.2014), dei Comuni di Donori (n. 4125 del 5.7.2010, n. 6451 del 22.11.2013, n. 3268 del 20.6.2014, n. 3667 del 10.7.2014) e Serdiana (note del 16.4.2012, 21.8.2012 e 5.12.2012), del Servizio attività estrattive dell'Assessorato Regionale dell'Industria (n. 17653 del 26.10.2011 e n. 27672 del 16.12.2013), considerato che la documentazione risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovrà essere realizzato prioritariamente il completamento della coltivazione nell'area autorizzata per poi proseguire, per lotti e con recupero contestuale, nell'area in ampliamento, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali e, comunque, in raccordo con il competente Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias;
2. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, in raccordo con il competente Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias;
3. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza triennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
4. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare



- l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
- c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche. Inoltre, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, si dovrà provvedere a monitorare la dispersione delle polveri nei vicini frutteti mediante il posizionamento di tre deposimetri, e i relativi rapporti trasmessi agli enti competenti;
 - e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
5. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
 6. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
 7. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
 8. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina,



- dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;
9. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme. Per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali;
 10. in relazione agli interventi di recupero dei piazzali previsti in progetto, dovrà essere predisposto, a cura di un agronomo, uno specifico progetto per l'impianto dell'oliveto, che indichi le modalità di ricostituzione del suolo agrario e di impianto, nonché le cure colturali;
 11. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 12. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;
 13. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;
 14. quale misura di compensazione degli impatti sull'ambiente naturale, dovuti alla coltivazione nell'area in ampliamento, di superficie pari a circa 4 ha, costituita da un rimboschimento di Eucaliptus, la Società proponente dovrà realizzare un intervento di rimboschimento compensativo, raccordandosi, per quanto di competenza, con il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari, in riferimento alla succitata nota prot. n. 59295 del



13.7.2010, e con il Servizio Tutela Paesaggistica, in riferimento alla succitata nota prot. 21487 del 14.5.2014;

15. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, provvedendo a concordare con il Dipartimento di Cagliari dell'ARPAS i parametri da assoggettare a controllo, la modalità e la periodicità delle relative misurazioni;
16. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio SAVI, ai Comuni di Donori e di Serdiana, alla Provincia di Cagliari, al Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS e al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, una relazione tecnico–descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Progetto di variante in corso di coltivazione di un'attività di cava sita in località "Sa Suergia" e "Su Siccesu", nei Comuni di Donori e Serdiana, e di ampliamento in località "Is Freulas" nel Comune di Serdiana", proposto dalla società VE.MA. S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Donori e di Serdiana, la Provincia di Cagliari, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari e l'ARPAS;



- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di prosecuzione dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru